

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1105 del 24/02/2025
Oggetto	D. Lgs. 152/06 smi Parte Terza: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane di LENNOVA 1, agglomerato di Lenova (APR0441) Comune di Valmozzola, per la fognatura pubblica di TIPO UNITARIA, rilasciato a MONTAGNA 2000 SpA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1119 del 21/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 124 comma 1 del Decreto legislativo 152/06 e s.m.i., che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui si stabilisce che le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;
- la L.R. 4/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 del 22.02.2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane””;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 569/2019 con cui si aggiorna anche l'elenco degli agglomerati esistenti;
- la DGR n. 2153/2021;
- la DGR n. 2201 del 18/12/2023 con la quale si è aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

CONSIDERATO:

- l'atto n. 3787 del 27/10/2008 con cui si autorizzava lo scarico della rete fognaria di Lennova 1 rilasciato, ai sensi del D. Lgs. 152/06 s.m.i., al Direttore Generale pro-tempore della Società Montagna 2000 S.p.A.;
- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di “Lennova 1” avanzata dal Direttore Generale di Montagna 2000 SpA in data 27/09/2012 prot. n. 993 (prot. Provinciale n. 60425 del 08/10/2012) con cui si di-

chiara che “...*gli impianti succitati non hanno subito negli ultimi quattro anni nessuna modifica quali-quantitativa dello scarico...*”;

- la richiesta di aggiornamento della Provincia di Parma del 25/03/2013 prot. n. 20663 inviata a Montagna 2000 SpA in merito allo scarico di Lennova 1;

RILEVATO

- la nota della Provincia di Parma del 23/06/2014 prot. n. 46161 con cui si invia a ATERSIR l'elenco puntuale e aggiornato degli agglomerati/scarichi delle acque reflue urbane, presenti in Provincia di Parma, non ancora adeguati alla normativa vigente (tra cui anche l'agglomerato *di Lennova*);

- la nota di Arpae SAC di Parma del 07/03/2017 prot PGPR 4179 con cui si invia a Montagna 2000 SpA l'elenco degli scarichi delle acque reflue urbane per cui risulterebbe che i rispettivi trattamenti delle acque reflue urbane non siano ancora adeguati alla normativa vigente (*tra cui anche lo scarico di Lennova 1*);

- l'incontro del 12/12/2018 con Montagna 2000 SpA relativo agli scarichi di acque reflue urbane non adeguati alla normativa vigente;

- la nota di Montagna 2000 SpA del 20/02/2019 prot. n. 463 (acquisita al prot. Arpae n. PG 29361 del 22/02/2019) con cui si invia lo stato di fatto e la programmazione per l'adeguamento ai sensi della DGR 201/2016 e DGR 1053/2003;

- che Montagna 2000 SpA con la nota del 20/02/2019 sopra richiamata dichiara, per quanto riguarda lo scarico di Lennova 1, che è “...*presente impianto adeguato in funzione...*”;

- la nota di Montagna 2000 SpA inviata in data 18/11/2019 (acquisita al prot. Arpae n. PG 178678 del 20/11/2019), in data 11/09/2020 (acquisita al prot Arpae n. PG 130402 del 11/09/2020) anche in merito allo scarico di Lennova 1;

VISTO

che Montagna 2000 SpA con nota pervenuta in data 20/11/2019 prot PG 178678 ha dichiarato, in merito all'autorizzazione dello scarico di Lennova 1 “...*che la marca da bollo n° 01181456174773 Apposta nello spazio sottostante sull'originale della presente dichiarazione è stata annullata e verrà utilizzata per il rilascio dell'atto conclusivo.....*”;

CONSIDERATO:

- che l'agglomerato di “Lennova”, con codice APR0441, risulta inserito nell'Allegato 1 “Elenco degli agglomerati esistenti” della DGR n. 2201 del 18/12/2023;

- l'articolo 10 comma 1 del DPR n.59/2013 in cui si legge “*I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi*”;

- per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;

- la nota di Arpae Direzione Tecnica con cui si invia il Database e la Cartografia degli agglomerati e impianti di depurazione presenti nella DGR 2201/2023, pervenuta in data 02/02/2024 prot PG 20845;
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale "Approfondimento in materia di tutela delle Acque") della Provincia di Parma l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come "vulnerabili";
- che Montagna 2000 SpA ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Valmozzola;
- che il Comune di Valmozzola è proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE

in forma esplicita, sulla base della documentazione sopra fornita secondo quanto previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Direttore Generale pro-tempore della Società Montagna 2000 S.p.A. in qualità di titolare del seguente scarico terminale così identificato, proveniente dall'agglomerato di Lenova con carico nominale pari a 121 AE:

- Denominazione fognatura: rete fognaria comunale di Lenova 1;
- Tipo di fognatura: Unitaria;
- Corpo idrico recettore: Rio Per Piccino;
- Impianto di trattamento: Fossa Imhoff;
- Potenzialità impianto: 40 A.E.;
- Abitanti Equivalenti trattati dal depuratore: 115 A.E. di acque reflue domestiche;
- Abitanti Equivalenti serviti dalla rete fognaria: 115 A.E. di acque reflue domestiche;
- Volume scaricato: 0,024 mc/gg;

DI SUBORDINARE il presente atto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Alla luce di quanto deliberato con DGR n. 2201 del 18/12/2023 con l'Allegato 1 (così come anche specificato con nota di Arpae Direzione Tecnica con cui si è inviato il Database degli agglomerati e impianti di depurazione presenti nella DGR 2201/2023 pervenuta in data 02/02/2024 e sopra richiamata), il Titolare dello scarico dovrà inviare ad Arpae SAC di Parma, entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, una relazione tecnica al fine di verificare la capacità depurativa dell'impianto e fornire le eventuali azioni relative all'adeguamento dell'agglomerato alla luce della normativa vigente per la matrice scarichi idrici.
- 2) I reflui dello scarico terminale dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal punto 7 della Direttiva di Giunta Regionale 1053/2003, precisamente dalla

tabella 3 per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al Titolare dello scarico.

3) Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma il referto analitico relativo a un campione delle acque scaricate dal tronco fognario in questione unitamente al relativo verbale di prelievo. Successivamente, il numero e la frequenza degli autocontrolli nonché le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Dovrà essere condotto almeno un autocontrollo annuale, da effettuare sulle caratteristiche del refluo.

4) Gli scolmatori di piena e/o di emergenza, se presenti, si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche. Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, bisognerà provvedere ad effettuare l'indagine per la verifica di tutti gli scolmatori presenti lungo la rete che dovrà conseguentemente, entro il medesimo termine, essere presentata ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al fine della successiva valutazione per l'eventuale pertinente rilascio dell'autorizzazione o presa d'atto. Le modalità da seguire sono quelle dettate dalla Direttiva regionale 14.02.2005 n. 286 e successive linee guida concernenti la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nonché dal Piano di indirizzo contenuto nella Variante del PTCP approvato e nella Delibera di G.R. n. 1083/2010.

5) La rete fognaria e l'impianto di trattamento dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee. Il Gestore deve porre in atto azioni gestionali e di manutenzione e controllo dei sistemi fognari per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico ricettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico e pulizia di eventuali altri manufatti a servizio della rete fognaria.

6) Deve essere tenuto un apposito Registro, allegando eventuale documentazione, da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione, su cui riportare gli interventi di gestione, monitoraggio, manutenzione e controllo della rete fognaria e sull'impianto di trattamento, includendo eventuali imprevisti tecnici e malfunzionamenti.

7) E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento senza aver prima dato adeguata comunicazione a Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

8) Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

9) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo ricettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento.

10) Lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza (nel rispetto della metodologia IRSA)

- 11) Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto scarico nel corpo idrico recettore; tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 12) In caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o all'impianto di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi e/o ingressi anomali), dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma, al Comune di Valmozzola e altresì ad AUSL, e dovranno essere indicate le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
- 13) Qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e impianto di trattamento e/o da sua manutenzione/pulizia dovrà essere gestito nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuta corretta gestione dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo.
- 14) L'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 15) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 16) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.
- 17) E' esclusa la facoltà di ritiro e trattamento reflui e/o rifiuti vari ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06 s.m.i.
- 18) Lo scarico dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 19) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, attualmente nel caso specifico anche il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 di disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;

DI STABILIRE CHE:

- la mancata ottemperanza delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici;
- Arpae – SAC di Parma si riserva di richiedere integrazioni sulla base di direttive e di disposizioni emanate successivamente dalla Giunta Regionale;
- la presente autorizzazione ha validità 4 anni dalla data del rilascio; si ricorda che il rinnovo dovrà essere chiesto con tempestivo anticipo rispetto alla scadenza, secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- si dà atto che la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica;
- il presente atto è trasmesso a Montagna 2000 SpA e al Comune di Valmozzola.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- Montagna 2000 SpA potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- Montagna 2000 SpA ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 23532/2019*

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.